



COMUNE DI MOLITERNO

(Provincia di Potenza)

Piazza Vittorio Veneto n. 1



c. a. p. 85047

 *telefono 0975 - 668511* -  *Fax 0975/668537*

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA SOSTA CAMPER

Art. 1.

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito citata come "area camper", sita in Moliterno (PZ), via Parco del Seggio, nel piazzale antistante la pista ciclabile.

Il regolamento disciplina altresì l'uso dell'impianto igienico - sanitario, pertinente alla stessa area camper, atto ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni delle autocaravan.

Art. 2.

Le aree camper sono disciplinate, in particolar modo, dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regione Basilicata 4/06/2008 n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'area di sosta viene istituita con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera H) del D. Lgs.285/1992.

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente".

Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, roulotte, ecc.). I trasgressori saranno immediatamente sanzionati ai sensi del successivo articolo 7, comma 14, del C.D.S.

Art. 4.

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 4 caravan contemporaneamente.

Le caratteristiche tecniche dell'area sono:

- a. Pozzetto di scarico sul territorio del Comune;
- b. Colonnina di energia elettrica;
- c. Erogatore di acqua potabile;
- d. Colonnina antincendio;
- e. Bachecca in legno;
- f. N. 2 panchine in legno;
- g. N. 1 tavolo in legno;
- h. N. 2 rastrelliere per il parcheggio delle biciclette;
- i. Contenitori per la raccolta rifiuti.

Il Comune di Moliterno doterà l'area di sosta camper di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 6 del 2008.

Art. 5.

1. Le aree attrezzate potranno essere gestite dal Comune o mediante affidamento a terzi.
2. Il Comune provvederà al servizio di nettezza urbana mediante lo svuotamento degli appositi contenitori esistenti nelle singole zone.
3. Gli utilizzatori delle singole aree dovranno procedere al servizio di raccolta e deposito dei rifiuti urbani prodotti negli appositi contenitori.
4. Il Comune provvederà alle eventuali comunicazioni di competenza degli ospiti dell'area di sosta.
5. L'Amministrazione si riserva di utilizzare le aree per eventuali manifestazioni o altro, con un congruo preavviso e per bloccare il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 6.

La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 72 B ore dal momento dell'insediamento.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 di questo regolamento.

Essendo l'area camper ubicata nelle immediate vicinanze di civili abitazioni, gli arrivi e le partenze, devono essere svolti nel massimo rispetto del riposo delle persone come disposto dall'art. 659 del C.P.; pertanto non verranno tollerati schiamazzi o rumori, ovvero l'abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche.

Art. 7.

La sosta delle autocaravan è consentita solo nelle apposite piazzole delimitate. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso la strada di accesso.

E' vietato sostare lungo il passaggio o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.

Art. 8.

E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

E' permesso l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico - sanitari ed alimentari, mentre è assolutamente vietato l'utilizzo dell'acqua per il lavaggio degli autocaravan ed altri.

Il rubinetto della presa idrica deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di approvvigionamento idrico.

Art. 9.

E' assolutamente vietato all'interno dell'area, da parte di personale non autorizzato lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni, l'accensione di fuochi al di fuori delle aree eventualmente appositamente attrezzate; lo sradicamento dell'erba; lo spoglio e l'abbattimento degli alberi, l'arrampicamento sugli stessi; l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale; il gioco con palloni od oggetti da lancio; la circolazione di cani privi di guinzaglio e museruola; il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dalle vetture; il transito e la sosta di veicoli a motore diversi dalle autocaravan e di veicoli a trazione animale; la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.

I menzionati divieti sono da intendersi contemperati con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto e della normativa vigente.

Art. 10.

L'accesso delle autocaravan all'area camper è a pagamento, in base alle tariffe allegate al presente regolamento.

Il pagamento è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione da parte della Polizia Locale.

L'utente è tenuto ad esporre in modo visibile sul cruscotto del proprio mezzo l'autorizzazione che è valida solamente fino alla data di scadenza indicata sulla stessa.

I mezzi situati all'interno dell'area camper, sprovvisti di autorizzazione valida, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 13 di questo regolamento.

L'area camper non è custodita. Il gestore è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

Art. 12.

L'impianto di smaltimento igienico - sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'area camper.

I conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico- sanitario subito dopo l'uso.

E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11, comma 1, del presente regolamento.

Art. 13.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia.

Fatte salve le competenze dell'Ufficio di Polizia Locale, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di codesto regolamento comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Art. 14.

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti.

Art. 14 bis

Le tariffe possono essere riscosse dagli operatori della Polizia Locale, previo rilascio di apposita ricevuta su bollettario madre e figlia.

Art. 14 ter

In sede di prima applicazione le tariffe per l'utilizzo dell'area camper risultano essere le seguenti: € 10,00 giornaliera per la sola occupazione, più € 3,00 giornaliera per utilizzo servizi. Le suddette somme devono essere corrisposte per la seguente durata temporale: ore 10,00 – ore 10,00 del giorno successivo per un massimo di giorni tre, così come previsto dal precedente art. 6, comma 1. Resta inteso che qualora la permanenza dovesse protrarsi oltre le ore 10.00 del giorno successivo, l'utilizzatore dovrà corrispondere un'ulteriore tariffa di € 10,00 giornaliera ed eventualmente la

tariffa di € 3,00 per utilizzo servizi. Ciò nella sola ipotesi in cui l'area sia libera. Per l'ipotesi in cui l'area fosse già prenotata trova applicazione il disposto di cui al 2 comma del precedente articolo 6.

Art. 15.

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.